

## RISOLUZIONE

### Premesso che

- con la sentenza n. 170, del 23 maggio 2017, depositata in cancelleria il 12 luglio 2017, la Corte Costituzionale, accogliendo l'istanza delle Regioni Abruzzo, Lombardia e Campania che avevano impugnato l'art. 38, comma 7, del D.L. n. 133 del 2014, secondo il quale *"con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5, nonché le modalità di esercizio delle relative attività ai sensi del presente articolo"* muovendo dal presupposto che la norma integrasse una fattispecie di chiamata in sussidiarietà, e lamentando il mancato coinvolgimento regionale attraverso l'intesa nell'adozione del disciplinare, con conseguente violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 della Carta Costituzionale ha stabilito che le questioni sono fondate sancendo **"che l'art. 38, comma 7, del D.L. n. 133 del 2014 è costituzionalmente illegittimo**, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con cui sono stabilite le modalità di conferimento del titolo concessorio unico, nonché le modalità di esercizio delle relative attività";
- nella medesima sentenza si è, inoltre, stabilito che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 10, del D.L. n. 133 del 2014, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, è fondata sancendone, parimenti, l'illegittimità costituzionale;

### considerato che

- come ricordato sempre dalla sopracitata sentenza n. 170/2017 "il disciplinare tipo – adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 (Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) e successivamente abrogato e sostituito dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 dicembre 2016 (Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale) – prevede, coerentemente con quanto disposto dalla norma impugnata, le modalità di conferimento del titolo concessorio unico e le modalità di esercizio delle attività in tema di idrocarburi, ciò anche con riferimento a quelle sulla terraferma, come chiaramente previsto dall'art. 1 di entrambi i decreti, **il censurato comma incide dunque sulla materia di competenza concorrente** "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», cui ricondurre le attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi sulla terraferma. Rimettendo esclusivamente al Ministro dello sviluppo economico l'adozione del disciplinare tipo, **realizza una chiamata in sussidiarietà senza alcun coinvolgimento delle Regioni**, sebbene questa Corte abbia reiteratamente affermato l'esigenza della previsione «di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, [... di] adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali"";

### evidenziato che

- il Decreto Ministeriale 7 dicembre 2016 recante “Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 78, del 3 aprile 2017;
- l'art. 136 della Costituzione prevede che la norma dichiarata incostituzionale cessi di avere efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale;
- dallo stesso art. 136 della Costituzione discende la piena efficacia, nel nostro ordinamento, della norma invalida, anteriormente alla pronuncia di incostituzionalità, nonché la circostanza che un provvedimento da essa discendente, comunque viziato, non può dunque sparire dall'ordinamento senza una formale rimozione (annullamento), solo perché è stata rimossa la legge in applicazione della quale era stato emesso, infatti, il provvedimento anche se illegittimo o invalido, deve sempre essere considerato esistente, nonché efficace sino al suo annullamento;
- è possibile, fino alla scadenza del termine dei 120 giorni, cioè il 1° agosto 2017, il ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso il Decreto Ministeriale 7 dicembre 2016 stante la sua derivazione da una norma incostituzionale, dunque illegittima.

**L'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna impegna la Giunta regionale e l'assessore competente**

- a disporre il ricorso straordinario al Capo dello Stato, avverso il Decreto Ministeriale 7 dicembre 2016, stante la sua derivazione da una norma incostituzionale, cioè **l'art. 38, comma 7, del D.L. n. 133 del 2014 costituzionalmente illegittimo**, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con cui sono stabilite le modalità di conferimento del titolo concessorio unico, nonché le modalità di esercizio delle relative attività.

I Consiglieri

(Giulia Gibertoni)  
 (Andrea Bertani)  
 (Silvia Piccinini)  
 (Gian Luca Sassi)  
 (Raffaella Sensoli)